

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - VALERIA STEFANELLI

Seduta del 03/06/2021

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 1/04/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo all'1/07/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso delle commissioni istruttorie non maturate per la somma, calcolata secondo il criterio pro rata temporis, pari a € 669,15, oltre interessi legali dal giorno dell'estinzione.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la non ripetibilità delle commissioni di istruttoria, atteso il loro carattere up-front, come chiaramente specificato in contratto (richiama precedenti ABF e giurisprudenziali a supporto);
- l'inapplicabilità dei principi sanciti nella sentenza c.d. Lexitor della CGUE, così come anche chiarito dalla giurisprudenza di merito;

Pertanto chiede il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente ribadisce le proprie argomentazioni contestando le difese dell'intermediario ed insiste per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di

ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie ed alla documentazione prodotta, il Collegio rileva che la voce "commissione istruttoria" remunera attività preliminari all'erogazione del finanziamento ed è quindi da considerare *up front*, restituibile quindi in proporzione alla curva degli interessi (cfr. Collegio di Bari, decc. n. 5062/20 e n. 19120/2020).

Il Collegio ritiene, pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue, tenendo conto di eventuali rimborsi avvenuti e di cui vi è evidenza in atti:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 15492 del 23 giugno 2021

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	61
rate residue	59

TAN ▶	6,85%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	49,17%
- in proporzione alla quota	27,11%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
☐	comm. istruttoria (up front)	€ 1.360,99	€ 669,15 ☐	€ 369,00 ☒	☐		€ 369,00
☐			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☐	☒		€ 0,00
☐			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☒	☐		€ 0,00
☐			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☒	☐		€ 0,00
☐			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☐	☒		€ 0,00
☒			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☐	☐		€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 369
interessi legali							si

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 369,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS